Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 14 marzo 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(4308)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. **1372.**

Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 34 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 1513, concernenti la disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Lavoro ordinario

1. — La durata settimanale del lavoro ordinario è regolata come segue:

a) per il personale direttivo e degli uffici restano confermate le norme in vigore. In ogni caso la durata del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita per il personale dell'esercizio;

b) per il personale dell'esercizio la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore distribuite di regola su cinque giornate lavorative. La distribuzione su sei giornate lavorative può essere attuata sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Il limite delle 40 ore può essere superato per il personale utilizzato a turni rotativi ferma restando la media di 40 ore in un periodo di quattro settimane. Con disposizione del direttore generale, la durata settimanale del lavoro ordinario può, in situazioni eccezionali, essere ridotta per comprovate particolari e gravose condizioni di lavoro o di ambiente.

2. — Si computa come durata del lavoro il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda senza facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro.

3. — Non si computano come lavoro:

a) le interruzioni, con facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro, comprese fra le ore 5 e le ore 24 di durata pari o superiore ad un'ora; tali interruzioni, in-

cluse quelle per refezione di cui al successivo punto *d*), non devono però eccedere in ciascun turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore, ed il numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Non sono ammesse due interruzioni quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di oltre un chilometro dal posto di lavoro;

b) le interruzioni, con facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro, comprese fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore a tre ore, quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di non oltre un chilometro dal posto di lavoro;

c) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza dia titolo all'indennità di missione, e ritornare;

d) le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro del personale degli impianti fissi. Queste interruzioni debbono avere durata non inferiore ad un'ora, riducibile a non meno di mezz'ora per particolari situazioni di lavoro o ambientali.

Art. 2.

Prestazioni giornaliere

La durata del lavoro non deve superare, fra due riposi giornalieri, le 9 ore.

Art. 3.

Riposo giornaliero

In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sarà distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio di turno.

Art. 4.

Riposo settimanale - Festività infrasettimanali

1. — Ai dipendenti è accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore. Nel caso in cui il lavoro ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni lavorativi la durata del riposo settimanale è di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente e deve comprendere una intera giornata solare.

2. — Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale deve comprendere la domenica.

3. — I riposi settimanali e le festività infrasettimanali cadenti in periodo di assenza per motivi diversi dal congedo annuale e speciale sono assorbiti dalle assenze stesse.

4. — Le festività infrasettimanali coincidenti con i riposi settimanali fruiti secondo il turno sono da questi assorbite.

5. — I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata cui manchi la possibilità di rientrare in residenza fruiscono del riposo settimanale nella località di missione.

Art. 5.

Servizio notturno

1. — Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di tre volte fra due riposi settimanali previsti dal turno e per non più di due notti consecutive.

2. — Agli effetti del precedente punto 1, si considera notturno il servizio svolto per oltre un'ora nel periodo compreso fra le ore 0 e le ore 5. Al personale non può chiedersi di prestare servizio fra le ore 4 e le ore 5 per più di tre volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno.

Art. 6.

Disposizioni varie

1. — Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali si può derogare ai limiti di cui agli articoli 2, 4 punto 1 e 5 nei casi di turni a rotazione.

2. — In caso di forza maggiore o per eccezionali necessità di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potrà essere superato. In tali casi le protrazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti.

E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, con la massima tempestività, alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2.

3. — Per esigenze di servizio o per difficoltà nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale del personale, compreso quello dei treni e di macchina, può essere posticipato di un giorno o, eccezionalmente, previo accordo con le organizzazioni sindacali, di due giorni, oppure può essere anticipato.

4. — Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, il riposo settimanale del personale, escluso quello dei treni e di macchina, può essere differito per non più di un mese; il provvedimento può essere attuato per un solo riposo in ciascun mese solare.

5. — Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purchè in un anno solare sia comunque garantito il godimento di tutti i riposi settimanali prescritti, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

6. — I turni di servizio sono formati ad ogni cambiamento di orario o quando si rendono necessarie variazioni.

I nuovi turni e le eventuali modifiche di quelli in vigore sono predisposti dall'Azienda e tempestivamente portati a conoscenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali per concordare con i rappresentanti stessi le eventuali varianti.

Per il personale delle stazioni i turni di servizio devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti che, salvo diversa comunicazione dell'impianto, sono tenuti a seguirli fino a quando non vengono cambiati.

Una copia degli orari e dei turni di servizio deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza.

I turni di servizio per il personale dei treni e di macchina sono formati in base alle ore di orario dei treni.

7. — In particolari ricorrenze, il direttore generale può lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non più della metà dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio non sia indispensabile per la circolazione dei treni.

CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEI TRENI E DI MACCHINA

Art. 7.
Lavoro ordinario

1. — Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, nei turni di lavoro sono da comprendere:

a) il tempo di effettivo servizio di scorta o di condotta;

b) il tempo relativo alle eventuali operazioni accessorie ordinate in partenza e in arrivo e, per il solo personale di macchina, a quelle pure eventuali in deposito o per esigenze del servizio movimento in partenza e in arrivo;

c) le interruzioni del lavoro:

fra le ore 5 e le ore 24, di durata inferiore ad un'ora in residenza e a due ore fuori residenza;

fra le ore 0 e le ore 5, di durata inferiore a tre ore;

fra le ore 0 e le ore 5, in impianto diverso da quello di appartenenza, di durata pari o superiore a tre ore quando il personale non abbia possibilità di fruire di dormitorio;

d) il tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio per recarsi, anche per via ordinaria, da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto;

e) il tempo in cui il dipendente è comandato di riserva o disponibilità senza facoltà di allontanarsi dall'impianto.

Il direttore generale stabilisce le operazioni di cui al punto 1 *b*) e i tempi occorrenti per eseguirle.

2. — La durata del lavoro fra due riposi giornalieri non deve superare 8 ore per il personale dei treni e per il personale di macchina dei treni omnibus e raccoglitori e 7 ore per il personale di macchina degli altri treni. Questi limiti possono essere aumentati fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.

3. — Fermi restando i limiti di lavoro settimanale ed i minimi di riposo stabiliti, la durata del lavoro giornaliero può raggiungere un massimo di 9 ore nei seguenti casi:

a) quando vi siano interruzioni superiori a due ore;

b) quando il servizio comprenda un periodo di riserva o di disponibilità oppure un viaggio comandato fuori servizio, anche per via ordinaria, di durata non inferiore a due ore;

c) quando vengano effettuati servizi di andata e ritorno senza riposo fuori residenza.

In sede di formazione dei turni il limite di 9 ore, nel caso di cui al presente punto lettera *c*), può essere elevato a 10 ore per il personale dei treni e a 9 ore e 20 minuti per quello di macchina.

4. — Ad eccezione dei servizi suburbani, dei treni omnibus e raccoglitori e di quelli effettuati con due macchinisti la durata della condotta continuativa non può eccedere le 4 ore e 30 minuti. A tale fine non sono da considerare le soste di orario aventi durata superiore a 30 minuti. Nei casi di cui al punto 3 *c*) la durata della condotta effettiva non deve superare 7 ore e 30 minuti e quella della scorta effettiva 8 ore e 30 minuti.

Nel caso in cui detti limiti vengano superati per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dal successivo punto 7.

5. — Il tempo impiegato nei viaggi fuori servizio per rientrare in residenza a fruire del riposo giornaliero o settimanale e l'eventuale interruzione che lo precede (da considerare lavoro ai sensi del precedente punto 1 *c*) non vengono considerati agli effetti del limite del lavoro giornaliero, mentre devono computarsi ai fini di quanto previsto al successivo punto 6.

6. — La durata del lavoro e delle interruzioni tra due riposi giornalieri non deve superare 11 ore. Questo limite può essere aumentato fino a 20 minuti in sede di formazione dei turni.

7. — In caso di ritardo dei treni il personale ha facoltà di superare il limite stabilito per le prestazioni giornaliere dai punti 2 e 3 e quello previsto dal punto 6 per l'impegno giornaliero fino ad un massimo di 60 minuti.

In tal caso il personale stesso ha titolo ad una indennità ragguagliata al compenso per lavoro straordinario.

8. — Per esigenze di compilazione dei turni è consentito superare fino ad un massimo di 5 minuti i limiti di 7, 8, 9 e 11 ore stabiliti ai precedenti punti 2, 3 e 6. Detto supero non è cumulabile con quello previsto ai punti stessi.

Art. 8.
Riposo giornaliero

1. — La durata minima del riposo giornaliero è di 17 ore in residenza e di 8 ore fuori residenza.

2. — Il riposo giornaliero in residenza deve essere aumentato a 18 ore quando segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.

3. — La media per turno dei riposi giornalieri in residenza di cui al precedente punto 2 deve essere almeno di 20 ore; alla media concorrono anche le ore del riposo settimanale eccedenti le 32 quando il riposo stesso segue un lavoro di durata superiore ai limiti fissati al punto 2 dell'art. 7 o quando sia preceduto da riposo fuori residenza.

4. — Il riposo giornaliero può essere ridotto:

in residenza, a 16 ore quando sia preceduto da lavoro non superiore a 6 ore (5 ore per il personale di macchina); fuori residenza, a 7 ore per i soli servizi di turno.

5. — Il riposo fuori residenza non deve superare 12 ore; tuttavia può raggiungere il limite di 14 ore qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto del limite di 12 ore.

6. — Fra due riposi in residenza può esservi un solo riposo fuori residenza.

Art. 9.
Riposo settimanale

Il riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore è concesso di regola al sesto giorno. La ripresa del servizio non può essere comandata prima delle ore 6,30 per il personale che ha prestato servizio nel periodo tra le ore 0 e le ore 5 immediatamente precedente l'inizio del riposo settimanale.

In un anno solare deve essere comunque garantito il godimento di 61 riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.

Art. 10.

Servizio notturno

1. — Si considera servizio notturno quello prestato tra le ore 0 e le ore 5.

2. — I servizi notturni possono essere non più di 3 tra due riposi settimanali e non più di 2 consecutivi. Tre servizi notturni possono essere consecutivi purchè uno sia di durata non superiore ad un'ora.

I servizi notturni non devono essere più di 12 in un periodo di 28 giorni. Nello stesso periodo di 28 giorni devono essere assicurati 14 notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza.

Per le notti fuori residenza alle quali non corrispondono servizi notturni non si applicano i vincoli di cui al primo comma del presente punto 2.

Art. 11.

Assenza dalla residenza

La durata dell'assenza dalla residenza deve essere contenuta nei limiti più ristretti e non deve superare le 30 ore. Qualora non vi sia la possibilità di effettuare un viaggio di servizio per rientrare in residenza nel rispetto di detto limite, l'assenza dalla residenza può raggiungere un massimo di 32 ore.

Nel caso in cui questo ultimo limite venga superato per ritardo dei treni il personale acquista titolo alla indennità prevista dall'art. 7 punto 7.

Art. 12.

Personale addetto alle carrozze cuccette

Per gli addetti alle carrozze cuccette non sono applicabili le disposizioni del presente capo II.

Le prestazioni del predetto personale continuano ad essere disciplinate dalla Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in relazione al particolare servizio dai medesimi disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro prevista dallo articolo 1.

Art. 13.

Personale di macchina utilizzato alle manovre e tradotte

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte si applicano le norme di cui al capo I.

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 38 ore.

Art. 14.

Personale delle navi traghetto e controllori viaggianti

Le prestazioni del personale delle navi traghetto e quelle dei controllori viaggianti sono disciplinate dall'Azienda, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, in relazione al particolare servizio disimpegnato, nel rispetto della durata settimanale del lavoro e del riposo previsti dal capo I.

Art. 15.

Turni di lavoro

I turni sono formati, normalmente, in occasione del cambiamento dell'orario estivo ed autunnale, in sede compartimentale, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Sugli eventuali punti di dissenso deciderà il servizio competente e nel frattempo il turno entrerà ugualmente in vigore. Tuttavia, per quanto riguarda il supero dei limiti di cui ai punti 2, 3 secondo comma e 6 dell'art. 7, lo stesso dovrà essere applicato soltanto se accettato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Art. 16.

Norma finale

Per tutto quanto non è specificato nel presente capo valgono le norme del capo I.

CAPO III

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. — La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio è stabilita in 42 ore fino al 31 dicembre 1971.

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore fino al 31 dicembre 1971 e di 38 ore dal 1° gennaio 1972.

2. — Per il personale dei treni e di macchina la durata minima del riposo settimanale di cui all'articolo 9 è stabilita in 40 ore fino al 31 dicembre 1971.

3. — Nella prima applicazione del presente provvedimento gli orari di lavoro potranno essere stabiliti per un impegno settimanale superiore ai limiti sopra indicati senza peraltro superare le 48 ore. In tale caso sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.

4. — Negli impianti in cui fosse riscontrata insufficiente disponibilità di personale dei treni e di macchina per coprire il maggior fabbisogno determinato dall'applicazione del presente provvedimento, la utilizzazione del personale medesimo avverrà, temporaneamente, secondo le norme precedenti. In tal caso al personale dei treni ed a quello di macchina viene corrisposta, per ogni giornata di utilizzazione in base alle norme precedenti, una particolare indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, secondo quanto dispone la legge 11 febbraio 1970, numero 34.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 86. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1972.

Sostituzione di membri in comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, 30 maggio 1968, 9 dicembre 1968, con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti i decreti ministeriali 9 dicembre 1968 e 24 febbraio 1970, con i quali si è provveduto alla sostituzione di un membro nei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie rispettivamente di Rieti e Pistoia;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

Sono nominati componenti dei sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione dei componenti cessati dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, i signori:

Comitato provinciale di Brindisi:

Pinto Gerardo in sostituzione di Palmisano Domenico, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro nel settore dell'industria.

Comitato provinciale di Chieti:

Perrotti Giampiero in sostituzione di Porreca Donato, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio.

Comitato provinciale di Cremona:

Dotti Alberto in sostituzione di Fiorenzo Maroli, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio.

Comitato provinciale di Foggia:

Bruno Luigi in sostituzione di Ferraro Michele, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio.

Comitato provinciale di Latina:

Melchionna Raffaele in sostituzione di Guidugli Silvio, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Comitato provinciale di Livorno:

Vasetti Mario in sostituzione di Belli Arnaldo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e assicurazione.

Comitato provinciale di Lecce:

Tana Nicola in sostituzione di Costa Antonio, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio.

Comitato provinciale di Pistoia:

Franceschelli Armando in sostituzione di Appiani Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Comitato provinciale di Rieti:

Paganelli Giulio in sostituzione di Spazzoni Raniero, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3811)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Aggiunta di amido di frumento e/o di mais allo zucchero impalpabile.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 133 del regio decreto 3 agosto 1890, Regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, concernente il divieto della vendita dello zucchero sofisticato con glucosio, saccarina od altre sostanze organiche o minerali;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che prevede l'autorizzazione ministeriale previo parere del Consiglio superiore di sanità per la produzione ed il commercio di sostanze alimentari che abbiano subìto aggiunte;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 settembre 1971;

Ritenuto che l'esigenza della miscelazione con amido di frumento e/o di mais sia limitata allo zucchero impalpabile, vanigliato e non, e che tale limitazione debba risultare anche dalle indicazioni da apporre sul prodotto finito;

Decreta:

E' consentita l'aggiunta di amido di frumento e/o di mais allo zucchero impalpabile, vanigliato e non.

Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1) l'aggiunta non dovrà superare il 3 %;

2) le confezioni sigillate, il cui peso non dovrà essere superiore a 5 (cinque) kg., dovranno recare in etichetta il nominativo del fabbricante e riportare a caratteri leggibili ed indelebili, oltre le indicazioni prescritte dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato dall'art. 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, la dizione « zucchero impalpabile vanigliato contenente amido di frumento e/o di mais per uso dolciario » oppure « zucchero impalpabile contenente amido di frumento e/o di mais per uso dolciario », a seconda che sia o non addizionato di vaniglia;

3) la miscela di cui trattasi deve essere eseguita con zucchero per il quale gli oneri di imposta vengono assolti secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità finanziaria.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3768)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Variazione dei tassi d'interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il proprio decreto in data 23 novembre 1964;

Ritenuta la particolare urgenza di provvedere;

Decreta:

I tassi d'interesse per i buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa emessi dalla sezione di credito industriale del Banco di Sicilia, riportati nel decreto ministeriale del 23 novembre 1954 citato in premessa, vengono modificati nel seguente modo:

buoni vincolati a 6 mesi: 4 %;

buoni vincolati a 12 mesi: 5,25 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3799)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1972.

Sostituzione di un membro nel comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1968, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Considerato che un componente del comitato predetto è cessato dalla carica;

Vista la designazione della organizzazione sindacale per la sostituzione del componente cessato dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

E' nominato componente del sottoelencato comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in sostituzione del componente cessato dalla carica e per il settore di produzione a fianco indicato, il signore:

Comitato provinciale di Ravenna:

Consalici Dante in sostituzione di Piccinini Augusto, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3812)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 2 marzo 1971 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano (Salerno);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 15 marzo 1971 con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Sacro Cuore » di Prato Perillo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Prato Perillo, frazione del comune di Teggiano (Salerno), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 15 marzo 1971, sono prorogate di ulteriori sei mesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3798)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1972.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) che possono essere autorizzate dalle intendenze di finanza durante l'anno 1972.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1972 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1972, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nei limiti di ciascuna di esse indicati:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche o banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	5	—
Alessandria	15	85	5
Ancona	20	40	20
Aosta	3	6	1
Aquila	40	—	—
Arezzo	7	28	25
Ascoli Piceno	50	10	15
Asti	25	80	—
Avellino	2	—	—
Bari	12	6	2
Belluno	15	40	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	8	12	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	10	10	10
Cagliari	12	5	2
Caltanissetta	6	2	—
Campobasso	12	5	—
Caserta	8	2	—
Catania	20	8	—
Catanzaro	20	—	—
Chieti	15	5	5
Como	20	25	5
Cosenza	20	12	—
Cremona	5	100	3
Cuneo	20	70	—
Enna	6	3	3
Ferrara	65	10	40
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	90	10	10
Genova	60	120	2
Gorizia	10	40	35
Grosseto	15	70	50
Imperia	5	15	2
Isernia	6	1	1
La Spezia	35	65	5
Latina	70	5	45
Lecce	6	4	—
Livorno	8	12	12
Lucca	15	40	20
Macerata	35	25	25
Mantova	25	45	20
Massa Carrara	15	30	2
Matera	4	4	—
Messina	35	15	5
Milano	25	25	8
Modena	12	10	4
Napoli	8	2	—
Novara	20	200	15
Nuoro	10	12	—
Padova	10	80	30
Palermo	20	10	—
Parma	30	40	15
Pavia	20	150	5
Perugia	35	60	15
Pesaro	4	6	5
Pescara	20	10	12
Piacenza	10	80	10
Pisa	10	10	25
Pistoia	10	16	10
Pordenone	55	90	25
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	22	10
Reggio Calabria	20	—	—
Reggio Emilia	25	60	10
Rieti	35	5	10
Roma	200	80	120
Rovigo	30	15	30
Salerno	10	5	—
Sassari	10	30	2
Savona	8	40	—
Siena	25	50	20
Siracusa	6	1	1
Sondrio	5	5	3
Taranto	3	2	—
Teramo	70	5	5
Terni	45	36	65
Torino	25	135	5
Trapani	—	10	—
Trento	2	230	15
Treviso	20	110	40
Trieste	7	7	10
Udine	60	220	70
Varese	25	60	25
Venezia	15	75	40
Vercelli	20	90	—
Verona	20	120	20
Vicenza	50	170	60
Viterbo	15	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

(3769)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1972.

Determinazione, per il biennio 1972-1973, della misura del contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento di attuazione della Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri ed architetti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1961, n. 521;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1971 con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1971-72, della misura del contributo individuale dovuto dagli iscritti alla predetta Cassa nazionale ai sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1970 con il quale si è provveduto alla determinazione, per il biennio 1970-71, della misura del contributo indiretto sulle opere dovuto dai committenti ai sensi della precitata legge;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per il biennio 1972-73, del contributo individuale e di quello dovuto dai committenti sul costo delle opere ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046;

Decreta:

Il contributo individuale di cui all'art. 23, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, modificato dall'art. 1 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è determinato, per il biennio 1972-73, nella misura di L. 144.000 (centoquarantaquattromila) annue ed è versato e riscosso con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il contributo indiretto dovuto alla suddetta Cassa dai committenti, ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 179, modificato dall'art. 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, è determinato, per il medesimo biennio 1972-73, nella misura del due per mille del costo delle opere ed è versato e riscosso con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 6 e 7 del richiamato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3910)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di biancheria intima per donna operanti nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di biancheria intima per donna operanti nella provincia di Bergamo, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 gennaio 1972, a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di biancheria intima per donna operanti nella provincia di Bergamo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4183)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 novembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Latina, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 novembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di vasche da bagno in provincia di Latina, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4184)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ronald Fraser Mckeever, console generale di Gran Bretagna a Napoli.

(3780)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 4055/I Div. in data 23 febbraio 1972, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, la variante al piano regolatore generale del comune di Ravenna relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola materna in via Pavirani).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(3817)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Varianti al piano regolatore generale del comune di Livorno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1197/5373, in data 16 febbraio 1972 sono state approvate le varianti al vigente piano regolatore generale del comune di Livorno, adottate con deliberazione consiliare 18 giugno 1968, n. 20739/20740, limitatamente a quelle indicate con i numeri 7, 12, 13, 19 e 40.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazione ed integrazioni.

(3818)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 16 febbraio 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Ruvo di Puglia (Bari).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(3819)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione degli ospedali civili di Leno e Manerbio ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/15/9-882, in data 12 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli ospedali di Leno e Manerbio (Brescia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali comprendente anche il terzo anno per l'abilitazione alle mansioni direttive.

(3824)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-NU »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dessena Matteo, con sede in Nuoro, via Garibaldi n. 27, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 1-NU », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono da considerarsi smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Nuoro.

(3815)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 400, è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dal sig. Salmi Giuseppe, avverso il provvedimento n. 1741 di diniego di autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di apparecchi di distribuzione di g. p. l. per autotrazione in viale Bologna di Forlì, adottato dal prefetto della provincia di Forlì in data 15 febbraio 1966, nonchè avverso i pareri negativi espressi dal comune di Forlì e dal Ministero dell'interno per l'installazione di un distributore di g.p.l. in via Celletta dei Passeri di detta città.

(3781)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1972, registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 252, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Riva M. Chiara in Caillat, avverso la decisione del provveditorato agli studi di Forlì n. 1525/C4 in data 29 marzo 1967, di conferma del provvedimento con il quale il preside dell'Istituto tecnico femminile di Forlì aveva dichiarato l'insegnante dimissionaria d'ufficio a norma dell'art. 143 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, per perdita della cittadinanza italiana.

(3821)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1972, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.019.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4201)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1972, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.206.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4202)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1972, il comune di Palena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.536.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4203)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1972, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.535.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 é l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4204)

Autorizzazione al comune di Scerni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1972, il comune di Scerni (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.270.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4205)

Autorizzazione al comune di Chieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1972, il comune di Chieti viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 255.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4206)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 10 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	578,50	578,50	578,60	578,50	578 —	578,70	578,90	578,50	578,50	578,50
Dollaro canadese .	580,90	580,90	584,50	580,90	580,10	580,90	580,90	580,90	580,90	580,85
Franco svizzero	151,57	151,57	151,50	151,57	151,60	151,60	151,64	151,57	151,57	151,55
Corona danese .	83,43	83,43	83,58	83,43	83,55	83,44	83,45	83,43	83,43	83,43
Corona norvegese .	88,34	88,34	88,1750	88,34	88,35	88,34	88,34	88,34	88,34	88,34
Corona svedese .	121,99	121,99	121,95	121,99	122,20	121,99	121,995	121,99	121,99	121,99
Fiorino olandese	182,40	182,40	182,50	182,40	182,50	182,41	182,42	182,40	182,40	182,39
Franco belga	13,2070	13,207	13,22	13,2070	13,20	13,20	13,2085	13,2070	13,20	13,20
Franco francese	115,40	115,40	115,75	115,40	115,70	115,44	115,48	115,40	115,40	115,40
Lira sterlina .	1529,60	1529,60	1529,50	1529,60	1530 —	1530,30	1531 —	1529 —	1529,60	1529,60
Marco germanico .	183,43	183,43	183,45	183,43	183,50	183,44	183,46	183,43	183,43	183,40
Scellino austriaco	25,2850	25,285	25,31	25,2850	25,35	25,29	25,30	25,2850	25,28	25,28
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,60	21,60	21,50	21,58	21,59	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,7840	8,784	8,80	8,7840	8,79	8,79	8,7875	8,7840	8,78	8,77

Media dei titoli del 10 marzo 1972

Rendita 5 % 1935	99,60
Redimibile 3,50 % 1934 . ..	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,775
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	94,45
» 5 % (Beni esteri)	94,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,35
» 5,50 % » » 1968-83 .	91,875
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,25
» » » 5,50 % 1976 . .	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1972

Dollaro USA .	578,70
Dollaro canadese	580,90
Franco svizzero .	151,605
Corona danese	83,44
Corona norvegese	88,34
Corona svedese .	121,992
Fiorino olandese	182,41
Franco belga	13,208
Franco francese	115,44
Lira sterlina . .	1530,30
Marco germanico	183,445
Scellino austriaco .	25,292
Escudo portoghese . . .	21,595
Peseta spagnola	8,786

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Massa

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 25 giugno 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Massa;

Vista la nota n. 2450 del 6 novembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Genova dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa di reclusione di Massa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Massa.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Genova.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Genova entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. *Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;*

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1972
Registro n. 6, *foglio n.* 230

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Genova.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . cap. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione di Massa, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3843)

Concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 18 maggio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli a due posti di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia;

Vista la nota n. 1216/2 del 1° settembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Firenze dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciata da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine i vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; coloro che non sono riconosciuti idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita sono esclusi dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 223

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . . provincia di . . . in via . . . . . . cap. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a due posti di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3844)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara;

Vista la nota n. 1.5.B/5283 del 26 agosto 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Cagliari dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Cagliari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'inca-

rico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 222

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Cagliari.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . cap. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso la casa di lavoro all'aperto di Asinara, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3845)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico per esami e per titoli, a complessivi settecentoquindici posti di guardiano in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n.P.2.1.1/11056, in data 10 gennaio 1972;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 2 del 18 gennaio 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settecentoquindici posti di guardiano in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra le varie sedi compartimentali.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972
Registro n. 56, Uff. risc. ferrovie, foglio n. 339

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi settecentoquindici posti di guardiano in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con la seguente ripartizione dei posti stessi fra le varie sedi compartimentali:

Torino .	40	Ancona .	. 35
Milano .	90	Roma	90
Verona .	40	Napoli .	80
Venezia	30	Bari .	90
Trieste .	10	Reggio Calabria .	35
Genova .	40	Palermo	50
Bologna	50	Cagliari	10
Firenze .	25		

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore (5ª classe).

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato prescelta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile, o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda redatta sulla prescritta carta bollata deve contenere — a pena di nullità — tutte le dichiarazioni di cui al modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione e disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti ed assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1966, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 45: per i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore (3 maggio 1968) della relativa legge (legge n. 411/1968).

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) e *g*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili e militari dello Stato (legge 26 marzo 1965, n. 229);

operai di ruolo dello Stato (art. 61 legge 90/1961);

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso (vedasi punto 2, primo comma).

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di puntazione complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data della prova scritta. Il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti delle ferrovie dello Stato, per i quali i candidati partecipano al concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di guardiano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni della cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nell'apposita tabella, allegata al decreto ministeriale 29 gennaio 1970, n. 2857, sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di guardiano:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio senza lenti;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

udito: voce afona percepita a non meno di metri otto da ciascun orecchio;

statura non inferiore a m. 1,55.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla

qualifica di guardiano e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita d'appello e, a tal fine, entro 10 giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla segreteria del compartimento per cui hanno concorso. E' facoltà del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto alla assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera ferroviaria ovvero libretto ferroviario;

tessera militare con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prova di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta, nella quale i concorrenti dovranno rispondere ad un questionario su materie del programma di licenza elementare superiore (5ª elementare).

La prova sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancanti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova avranno riportato almeno 7 punti su 10.

10. — *Titoli di merito, di preferenza, riserva dei posti, graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato la prova di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — ai fini della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimento a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti, così suddivisi:

A) 2 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,005 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso — espressa o rapportata a decimi — a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto, profitto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze.

B) 3 punti al massimo per la valutazione del servizio, attribuendo punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato e per ogni semestre di servizio prestato in qualità di incaricato, ai sensi dell'art. 26 della legge numero 1346/1959, art. 31 della legge n. 668/1967 e art. 29 (ultimo comma) della legge n. 747/1969.

Le graduatorie di merito compartimentali verranno compilate sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nella prova di esame aggiungendovi l'eventuale punteggio per la valutazione dei titoli di merito e tenendo conto, in caso di parità di puntazione complessiva, dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento saranno assegnati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti riserve di posti a favore degli ex combattenti e delle categorie di cui all'art. 12 della legge 24 marzo 1958, n. 425.

Le graduatorie compartimentali di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali saranno invitati dall'Azienda a produrre nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 3, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui il presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova al cui esito favorevole è condizionata la nomina a stabile.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

Il personale, nominato all'impiego a seguito del presente concorso, non può essere trasferito nè distaccato a uffici o impianti aventi sedi in compartimento diverso da quello per cui ha partecipato al concorso stesso — ovvero, per gli idonei di cui il comma precedente, in compartimento diverso da quello di assegnazione — prima di aver compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda
da redigere su carta bollata)

Alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1) . . . . . .

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche in cognome del coniuge), nato a . . . . il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a settecentoquindici posti di guardiano in prova, indetto con decreto ministeriale n. 253 del 18 gennaio 1972.

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive: . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero di codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto allo elevamento del limite di età . . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle « liste elettorali » del comune di . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio . . . . . (indicare quale), conseguito il . . . . . presso . . . di . . . . .;

di aver soddisfatto agli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma di concorso, ed in particolare quelle di cui agli ultimi due commi del punto 12 dell'« avviso-programma » stesso.

Data . . . . . .

Firma . . . .

(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

---

(1) Indirizzi delle segreterie compartimentali:

10125 - Torino: via Sacchi, 1.
16126 - Genova: via Andrea Doria, 5.
20123 - Milano: corso Magenta, 24.
37100 - Verona: lungo Adige Capuleti.
30100 - Venezia: fondamenta S. Lucia.
34132 - Trieste: piazza Vittorio Veneto, 3.
40123 - Bologna: via D'Azeglio, 38.
50123 - Firenze: piazza dell'Unità, 1.
60100 - Ancona: piazza Cavour, 23.
00185 - Roma: via Marsala, 53.
80142 - Napoli: Palazzo Alto, stazione di Napoli centrale.
70123 - Bari: corso Italia, 23.
89100 - Reggio Calabria: via Cimino, 1.
90100 - Palermo: via Roma.
09100 - Cagliari: via Roma, 6.

(3932)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero parificati.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli a trenta posti di missione per la frequenza del corso di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma di abilitazione, riservato agli insegnanti elementari ordinari di ruolo iscritti, alla data di pubblicazione del bando, allo stesso corso di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari delle facoltà di magistero delle università degli studi e degli istituti superiori di magistero pareggiati.

I posti di missione sono conferiti con decorrenza dal 1° ottobre 1972.

La missione cessa con la fine del corso regolare degli studi.

La conservazione della missione è subordinata alla effettiva frequenza e al conseguimento negli anni prescritti per ogni anno accademico di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascun esame.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione III, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità, al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda deve essere corredata di:

1) un certificato (rilasciato dalla competente autorità scolastica) attestante il servizio prestato quale insegnante elementare di ruolo e le qualifiche riportate;

2) un certificato (rilasciato dalle università o dagli istituti universitari) dal quale risulti l'iscrizione al corso di vigilanza scolastica per l'anno accademico 1971-72.

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver già conseguito la laurea in materie letterarie o in pedagogia o in lingue e letterature straniere.

Art. 3.

Il candidato che abbia già sostenuto esami per il corso di vigilanza può presentare, ai fini della valutazione, regolare certificato dal quale risulti la votazione riportata in ciascuno degli esami stessi.

Il candidato può allegare alla domanda altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che ritenga nel proprio interesse esibire.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame del consiglio scolastico provinciale il quale, sulla base degli atti presentati e sugli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica esprime motivato parere sulla idoneità del candidato ad essere ammesso al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969, forma la graduatoria di merito degli ammessi al concorso sulla base degli elementi di cui all'art. 5 del regolamento stesso.

Roma, addì 8 marzo 1972

Il Ministro: MISASI

(4177)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), indetto con decreto ministeriale 27 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 96, foglio n. 312, ribandito con decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 29, avrà luogo il giorno 7 aprile 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), via Moiariello n. 16.

(4007)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Pistoia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Pistoia;

Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Pistoia, nell'ordine appresso indicato:

1. Alagna dott. Gaetano	punti	89 —	su 132
2. Calistri dott. Umberto	»	80,22	»
3. Fornaciari dott. Raul	»	79,98	»
4. Dell'Isola dott. Erasmo	»	79,23	»
5. Lugli dott. Giuseppe	»	79,21	»
6. Polledri dott. Angelo	»	78,53	»
7. Fiduccia dott. Benedetto	»	76,83	»
8. Cassetti dott. Luigi	»	74,31	»
9. Bortolan dott. Mariano	»	74,28	»
10. Tollis dott. Aldo	»	73,40	»
11. Manzini dott. Dario	»	66,41	»
12. Battista dott. Vito Antonio	»	56,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(3984)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1971, registro n. 36 Difesa, foglio n. 381, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di 100 tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

ten. gen. med. s.p.e. Santillo prof. Tommaso.

Membri:

ten. gen. med. s.p. a d. Bartone prof. Luigi, libero docente;

magg. gen. med. s.p.e Musilli dott. Clemente;

magg. gen. med. s.p. a d. Arghittu prof. Cristino, libero docente;

ten. col. med. s.p.e. Sbarro dott. Benedetto.

Membri supplenti:

col. med. s.p.e. Pona dott. Gaspare;

ten. col. med. s.p.e. Favuzzi prof. Enrico, libero docente.

Segretario senza diritto a voto:

Iolis dott. Francesco, direttore di sezione.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1931, citata nelle premesse.

Roma, addì 11 gennaio 1972

Il Ministro: TANASSI

(3825)

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1971, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti, indetto con decreto in data 16 marzo 1971;

Considerato che la professoressa Walchiria Sodaro, nata Bartolucci ha comunicato, in data 24 gennaio 1972, di rinunciare all'incarico di membro della cennata commissione esaminatrice;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Duilio Luttazi, ordinario di ragioneria presso l'istituto tecnico « Q. Sella » di Roma, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto ordinaria della Corte dei conti, indetto con decreto in data 16 marzo 1971, in sostituzione della professoressa Walchiria Sodaro, nata Bartolucci.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1972

Il presidente: GRECO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1972
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 90

(3874)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1972, n. 1.

Istituzione del museo degli usi e costumi della gente trentina.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *dell'8 febbraio* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il museo degli usi e costumi della gente trentina con sede a S. Michele all'Adige.

Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del museo sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

Art. 2.

I bilanci preventivi del museo sono comunicati alla giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini del museo, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del museo o di gravi irregolarità, la giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nominare in sua vece un commissario, il quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione del museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Qualora risulti necessario, la provincia di Trento è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione del museo una apposita sede.

Art. 4.

Al funzionamento del museo si provvede con contributi di enti e privati.

La provincia di Trento contribuirà con un importo annuo di lire 30.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1971.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 30.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1971.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento della relativa somma in apposito capitolo di bilancio.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381 - Categoria VII - Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso lire 30.000.000.

Di nuova istituzione:

Cap 152 - Categoria III - Contributo per il funzionamento del museo degli usi e costumi della gente trentina L. 30.000.000.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

Statuto del museo degli usi e costumi della gente trentina

Art. 1.

Il museo degli usi e costumi della gente trentina ha lo scopo di creare un centro di cultura nel campo etnografico con le seguenti finalità:

a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, alla economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi ed usi in senso lato della gente trentina;

b) promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnografico;

c) promuovere ed aiutare la propaganda per la conservazione degli usi, costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente trentina;

d) di contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina in modo particolare attraverso la collaborazione con la scuola di ogni ordine e grado e promuovendo iniziative ad essa adatte e mettendosi a disposizione per le attività didattiche e di ricerca richieste dalla scuola stessa;

e) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari.

Art. 2.

Il patrimonio del museo è costituito:

a) dal materiale esposto al pubblico;

b) da apparecchiature, suppellettili e materiale bibliografico, scientifico e di documentazione della biblioteca del museo;

c) delle collezioni scientifiche riservate agli studiosi.

Art. 3.

Sono organi del museo:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore;

d) i revisori dei conti.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) due rappresentanti della giunta provinciale, di cui uno con funzioni di presidente;

b) un rappresentante degli « Amici sostenitori del museo »;

c) un rappresentante del comitato scientifico;

d) il provveditore agli studi della provincia di Trento o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore del museo.

Art. 5.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) approvare il regolamento per l'assunzione, il licenziamento, il trattamento economico, lo stato giuridico e l'organico del personale del museo;

c) costituire sezioni del museo sentito il parere del comitato scientifico;

d) deliberare su tutta l'attività amministrativa dell'ente, con possibilità di delegare l'attuazione di determinate deliberazioni al direttore;

e) formulare eventuali proposte di variazioni del presente statuto da sottoporre alla giunta provinciale.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all'anno e, su richiesta del presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

Per la validità delle riunioni è richiesta la metà più uno dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 8.

Il comitato scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto dai seguenti membri:

a) un professore universitario, docente in discipline antropologiche, etnografiche o storiche;

b) un rappresentante della Società di studi storici trentini;

c) un rappresentante degli « Amici sostenitori del museo »;

d) il direttore del museo.

Possono essere chiamati a fare parte del comitato, rappresentanti di associazioni scientifiche che collaborano con il museo.

Il comitato dura in carica cinque anni.

A parità di voti prevale il voto del direttore.

Art. 9.

Il comitato scientifico ha i seguenti compiti:

a) approvare il regolamento interno del museo;

b) proporre i programmi dell'attività scientifica del museo e vigilare sulla loro attuazione;

c) coordinare ed approvare i programmi delle sezioni.

Art. 10.

Il direttore è capo del personale.

Ha la direzione del museo.

Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Provvede alla ripartizione del lavoro fra i collaboratori.

Dà disposizioni per il collocamento del materiale.

Cura i rapporti del museo con istituti, enti e studiosi italiani e stranieri.

Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni del museo.

Acquista i libri e le pubblicazioni, e ne autorizza il prestito.

Cura la documentazione fotografica e la conservazione del materiale registrato su nastri.

Attua i programmi predisposti dal comitato scientifico.

Prepara l'annuale relazione sull'attività del museo ed il bilancio preventivo ed il consuntivo.

Art. 11.

Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel corso dell'esercizio, da tre revisori dei conti nominati dalla giunta provinciale.

Essi durano in carica per un triennio e possono essere confermati.

I revisori dei conti riferiscono alla giunta provinciale.

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione può attribuire la qualifica di « Amico sostenitore del museo » a quei cultori di scienze etnografiche o storiche che abbiano acquistato particolari meriti nella illustrazione della vita locale e a quelle persone che in qualsiasi modo si siano rese benemerite per lo sviluppo e il potenziamento del museo.

Art. 13.

L'esercizio finanziario ha inizio al primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve venire sottoposto alla approvazione del consiglio di amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 14.

In caso di scioglimento dell'ente la provincia assicurerà la utilizzazione del patrimonio del museo per i fini di cui al presente statuto.

Art. 15.

Per i primi sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge istitutiva del museo, i compiti del consiglio di amministrazione sono assunti da un organo nominato dalla giunta provinciale, così composto:

a) da due rappresentanti della giunta provinciale di cui uno con funzioni di presidente;

b) dal provveditore agli studi della provincia di Trento o un suo delegato.

(3387)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.